



Prestazione	Modello
Permessi spettanti a genitori lavoratori di bambino di età inferiore a diciotto anni	Hand 1 (genitori di Minori)
Permessi mensili di tre giorni per l'assistenza a figli maggiorenni, altri parenti o affini	Hand 2 (genitori di Maggiorenni e Familiari)
Permessi spettanti a lavoratori in condizione di handicap grave	Hand 3 (Titolari)
Domanda di congedo straordinario per figli (o affidati) in condizione di handicap grave	Hand 4 (congedi straordinari Genitori)
Domanda di congedo straordinario per fratelli/sorelle in condizione di handicap grave	Hand 5 (congedi straordinari Fratelli)
Domanda di congedo straordinario per coniuge in condizione di handicap grave	Hand 6 (congedi straordinari Coniuge)
Permessi per lavoratori agricoli	Hand Agr

La domanda deve essere presentata sia al datore di lavoro che all'INPS ed ha una validità massima di **12 mesi** di calendario dalla data di presentazione (msg.39956 del **9/12/2004** D.C. Prestazioni a sostegno del reddito).

I **lavoratori agricoli** che presentano la domanda su modello **Hand/agr** hanno diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS. È bene ricordare che i lavoratori agricoli a tempo **determinato** hanno diritto ai congedi parentali (astensione facoltativa) ed al loro prolungamento solo se risultano iscritti negli elenchi validi per ciascun anno di riferimento (che è l'anno precedente a quello di astensione).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilasciata dall'AUSL da cui risulti l'accertamento dell'handicap, ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92, oppure in mancanza di questa, in via provvisoria e per la durata massima di sei mesi, la certificazione rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'AUSL che assiste il minore, ai sensi del D.L. 128/1993.

Per i **rinnovi annuali**, al posto della predetta documentazione dell'AUSL, è sufficiente una dichiarazione di

responsabilità che attesti che non sono intervenute rettifiche o revoche.

## Decorrenza dei benefici

La decorrenza per tutti i permessi può essere riconosciuta, sempre che vi sia stata **effettiva astensione dal lavoro**, anche a partire da una **data diversa** da quella di rilascio dell'attestato (o certificato o verbale) relativo al riconoscimento della disabilità grave da parte della speciale Commissione medica AUSL.

Ciò in due casi:

- quando nel certificato sia espressamente indicata una validità decorrente da data anteriore a quella del riconoscimento della disabilità grave;
- in tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione sia tale (ad es. quando è presente il riferimento ad un'eziologia prenatale) da far considerare l'handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di presentazione alla AUSL della domanda di riconoscimento. **La data non può comunque essere anteriore a quella di presentazione all'INPS e al datore di lavoro della relativa domanda (Circolare 133/2000).**